


95


ANNO IX
FEBBRAIO 2019

The world of
il Consulente

HOUSE ORGAN DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA



**CRISI
D'IMPRESA**



Consiglio Provinciale di Roma dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro



The world of il Consulente

LA RIVISTA HOUSE ORGAN
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI ROMA DELL'ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
INTERAMENTE DEDICATA
ALLA CATEGORIA
ED AI PROFESSIONISTI

PUOI SFOGLIARE LA RIVISTA SU
WWW.CONSULENTIDELLAVORO-ROMA.IT
E ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK



N°95 - Febbraio 2019

Periodico mensile

Reg. Tribunale di Roma n.280
del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Roma

Direttore Responsabile

Lorenzo Lelli

Redazione

Marco Bertucci
Daniele Donati
Gianluca Donati
Massimo Flaccomio
Giuseppe Marini
Eleonora Marzani
Massimiliano Pastore
Paolo Stern
Sergio Venanzi

Editore

Adalberto Bertucci
Presidente del Consiglio Provinciale
di Roma dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro

IT 00145 Roma RM
Via Cristoforo Colombo, 456
Tel. 06 89670177 r.a.
Fax 06 86763924
www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria

TheWorldOfIlConsulente@cdlrm.it
Ente di Diritto Pubblico
Legge 11 - 1 - 1979 N.12

Questo numero è stato chiuso
in redazione il 21 febbraio 2019

Crisi d'impresa il CDL tra gli attori principali della crisi d'impresa



ADALBERTO BERTUCCI
PRESIDENTE CPO ROMA

Care colleghe e Cari colleghi,

il 14 febbraio scorso è stato pubblicato con la GU n. 38 il Decreto Legislativo n. 14 del 12/1/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.”

Un passo che avvicina il nostro Paese all'Europa e che consolida il ruolo del Consulente del Lavoro, alla stregua di commercialisti e avvocati nella gestione in toto dell'impresa e nella delicata gestione della crisi aziendale.

L'articolo 358 del D. Lgs. 14/2019 al comma 1 definisce che “possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro”.

Nello stesso articolo, al comma 3, lett. d), che ad una prima lettura potrebbe apparire limitativo per la figura professionale del CdL, in realtà evidenzia specificatamente che proprio le peculiarità della professione del CDL, il ruolo di consulente esperto in ambito gius-lavoristico, hanno permesso l'ingresso della nostra categoria nella delicata gestione della crisi d'impresa e nell'espletamento dei relativi incarichi professionali, infatti: “Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto (...) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione”.

Vengono operati dal legislatore diversi cambiamenti: nel-

l'era della comunicazione assume rilevante valore anche l'appellativo che usiamo nella definizione di situazioni delicate e psicologicamente devastanti come quella della chiusura coatta per difficoltà di un'impresa. In questo senso, come già altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia o la Spagna, viene sostituito il termine “fallimento” con l'espressione “liquidazione giudiziale” questo per evitare il discredito sociale oltretutto personale derivante dalla parola “fallito”, che da sempre ha assunto un'accezione assolutamente dispregiativa.

Per cercare di combattere la crisi sono privilegiate procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale e allo stesso tempo viene inserito un sistema di Allert finalizzato a favorire la pronta emersione dalla crisi, proprio nella prospettiva del risanamento dell'impresa.

Mediante questo intervento normativo si opera anche una semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale e viene prevista anche la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali.

La svolta sostanziale è riferita al mondo del lavoro, con il Decreto in esame si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

Il consulente del lavoro può finalmente assistere l'impresa in crisi a pieno titolo, soprattutto quando la crisi colpisce le grandi realtà aziendali, con elevato numero di personale dipendente. Proprio nell'ambito più delicato e fondamentale dell'impresa serve la nostra competenza e il nostro valore professionale, quello delle famiglie da sostenere, degli ammortizzatori sociali adeguati da impiegare, delle mobilitazioni sindacali da gestire.

Con il patrocinio di:



COMUNE
DI GENOVA

REGIONE
LIGURIA

Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione
per il
LAVORO

Consulenti del Lavoro
ENTACL
Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Genova

Consulenti del Lavoro
Consiglio dei Consigli Provinciali
della Liguria

Palazzo Ducale **Genova**
26-27 Febbraio 2019

verso il



26 Dalla ricostruzione all'occupazione

dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Ore 12:00 **Run - Genova** Calata Mandraccio



Ore 15:00 **Cerimonia di apertura**

- Edilizia, una crisi inarrestabile
Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro sugli effetti della crisi del settore Edile negli anni 2008-2018
- **Grandi opere:** quali scelte strategiche
- **Economia reale:** quale ruolo per le Casse di previdenza
- **Politiche virtuose negli appalti:** l'Asse.Co.
- "Quella volta sul Ponte Morandi"
- **Conclusioni:** Marina Calderone, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

27 Far ripartire il lavoro in Liguria si può Congresso regionale dei Consulenti del Lavoro liguri

dalle ore 10:00 alle ore 18:00

La tragedia del Ponte Morandi può essere il punto di ripartenza per una economia regionale già messa a dura prova dalla crisi sistemica dei trasporti e del turismo. Gli strumenti da utilizzare e le proposte risolutive dei Consulenti del Lavoro.

Ore 10.00 **Saluti istituzionali**

- Lo smart working può aiutare il mondo del lavoro dopo il disastro del Ponte Morandi?
- Come utilizzare il welfare aziendale per far aumentare la produttività
- I contratti di prossimità possono dare impulso all'economia?
- Le politiche attive e la rinascita del territorio: quale rapporto?
- **Tavola rotonda:** la crisi dei trasporti stritola Genova e la Liguria. Non solo il Ponte Morandi, ma anche il porto e le autostrade sono criticità. Quali soluzioni risolutive?
- Il Decreto Dignità e le altre misure della Legge di bilancio possono fare ripartire l'occupazione in Liguria?

Prenotazioni sul sito www.consulentidellavoro.it tramite la piattaforma "Formazione Continua" disponibile all'interno della "Scrivania digitale"

Evento sponsorizzato da:

CAFCDL

E.BIPRO

25
ANNI

Fon
AR
Com

GIUFFRÈ FRANCIS LEBEVRE

ItaliaOggi

SAN
AR
COM

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

TeleConsul Editore

Wolters Kluwer



| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| EDITORIALE | 3 | LAVORO | 16 |
| Crisi d'impresa il cdL tra gli attori principali della crisi d'impresa DI ADALBERTO BERTUCCI | | La risoluzione del rapporto di lavoro durante l'apprendistato DI EUFRANIO MASSI | |
| CATEGORIA | 6 | INPS | 23 |
| Consulenti in sicurezza sul lavoro DI MARINA CALDERONE | | Inps: un treno che viaggia in ritardo DI GIUSEPPE MACCARONE | |
| ZOOM | 7 | ANTIRICICLAGGIO | 25 |
| Il nostro impegno costante alla formazione di giovani consulenti: MASTER CDL ACADEMY RIFLESSIONI DEL DIRETTORE | | Il ruolo dei "soggetti obbligati" nell'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio DI GIUSEPPE MICELI | |
| ISTITUZIONI | 9 | CONSULTE | 34 |
| Intervista ad Antonino Galletti, il nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma DI LORELLO LELLI | | Consulta editoriale 1° quadrante DI STEFANO FOSCHI | |
| CATEGORIA | 12 | PASQUINO | 36 |
| La mission di Fondazione Lavoro FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO | | Er Festival de SANREMO tra er serio et er faceto | |
| ENPACL | 15 | | |
| Sostegno per i consulenti del lavoro DI FABIO FARETRA | | | |



In 1000 hanno scelto di specializzarsi per aiutare le aziende a prevenire gli incidenti



L'Avv. Antonino Galletti è il nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma



Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018

CONSULENTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

In 1000 hanno scelto di specializzarsi per aiutare le aziende a prevenire gli incidenti



DI MARINA CALDERONE
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE
DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

Salgono a 1.000 i Consulenti del Lavoro che hanno scelto di formarsi nel delicato ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando così la gamma dei servizi da offrire alle aziende clienti. Si tratta di una competenza trasversale, sulla quale l'attenzione della categoria è altissima, come dimostra la grande partecipazione degli iscritti all'Ordine ai corsi promossi dall'Enpacl, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Solo nel 2019 sono state oltre 600, infatti, le richieste di adesione pervenute all'Ente di previdenza per il corso di alta specializzazione in sicurezza sul lavoro, inaugurato il 15 gennaio scorso e che inizialmente era riservato solo a 90 iscritti. Un successo in termini di partecipazione, soprattutto fra i più giovani, che conferma il trend positivo già

riscontrato nei percorsi formativi organizzati fin dal 2015 e che si unisce agli avanzati strumenti digitali che la categoria, anche per il tramite della Fondazione UniversoLavoro, ha messo a disposizione sui propri canali di comunicazione e informazione per assistere le imprese nell'applicazione degli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro. L'impegno dei Consulenti del Lavoro nell'offrire strumenti adeguati e una formazione sempre più specialistica e di qualità resta uno degli obiettivi primari, da perseguire anche nei prossimi mesi per garantire standard elevati e soprattutto adeguati alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È notevole, infatti, l'impatto generato dagli infortuni sul lavoro sulla società e sull'economia italiana. Guardando agli ultimi dati disponibili

sull'attività di vigilanza in materia di sicurezza, relativi all'anno 2017, sono risultate irregolari tre aziende su quattro (77,09%) per un totale di 36.263 violazioni prevenzionistiche, di cui 28.364 penali e 7.899 amministrative. Inoltre, secondo le stime elaborate dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro sugli open data Inail riguardanti gli infortuni sul lavoro avvenuti nei primi 11 mesi del 2018 le denunce di infortunio durante l'attività lavorativa sono aumentate dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. Ad aumentare è anche il numero di infortuni con esito mortale: 94 in più, pari al +9,9%. Così come quelli in itinere: su 1.094, 326 sono avvenuti nel tragitto casa-lavoro (+26,4%) mentre 720 durante l'attività lavorativa (+3,2%). Trend confermato anche dai dati Inail di fine gennaio, che testimoniamo un aumento del 10% degli infortuni mortali sul posto di lavoro. A livello regionale, l'Osservatorio registra le percentuali più alte di infortuni in occasione di lavoro in Friuli Venezia Giulia (+3,4%), Molise (+3,1%) e Puglia (+2,1%). In diminuzione, invece, gli infortuni in Valle d'Aosta (-6,1%), Abruzzo (-4,4%) e Liguria (-3,9%). Fra i comparti produttivi, maglia nera per il manifatturiero (con il 27,3%), seguito da commercio (12,3%), trasporto e magazzinaggio (11,2%) e costruzioni (11%). “La normativa è stata pensata per le grandi aziende e proprio per questo motivo sono necessarie modifiche che la rendano più fruibile per le piccole e medie imprese. Non è un caso che la sicurezza sul lavoro sia ancora poco diffusa. In questo contesto il ruolo del Consulente del Lavoro è indispensabile come guida per meglio consigliare gli imprenditori nell'applicazione della normativa” commenta la Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone.

Il nostro impegno costante alla formazione di giovani consulenti: MASTER CDL ACADEMY

RIFLESSIONI DEL DIRETTORE

La Fondazione Studi Oreste Bertucci e l'Università LUMSA con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, hanno organizzato un Master Universitario di primo livello specifico per la preparazione alla professione del Consulente del Lavoro.

Il Corso è stato inaugurato il 14 febbraio scorso, alla presenza dei responsabili e docenti del Master e avrà una durata di dieci mesi.

Il Master si propone un duplice obiettivo: da un lato vuole fornire le conoscenze e competenze operative

qualificanti che consentono al partecipante di porsi come soggetto attivo nell'amministrazione delle risorse umane e supportare le aziende nel processo di gestione del personale, delle politiche retributive ed incentivanti, della contrattualistica, della gestione degli aspetti contabili, assicurativi e previdenziali e del contenzioso tributario, dall'altro vuole rappresentare per i partecipanti, che hanno i requisiti, un valido supporto nella preparazione agli esami per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro.

RESPONSABILI E DOCENTI

Dipartimento
Scienze umane

Area di riferimento
Diritto

Direttore
Prof. Alessandro Giosi

Vicedirettore
Dott. CdL Lorenzo Lelli

Comitato scientifico
Prof. Iolanda Piccinini
Prof. Alessandro Giosi
Prof. Emanuele Odorisio
Dott. CdL Adalberto Bertucci
Dott. CdL Marco Bertucci
Dott. CdL Paolo Stern
Dott. CdL Massimiliano Pastore
Dott. CdL Eleonora Marzani
Dott. Paolo Mormile
Dott. Massimiliano Bellini
Dott. CdL Lorenzo Lelli
Avv. Roberto Sarra
Avv. Domenico Mariani
Dott. Eufrazio Massi



DOCENTI

Prof. Iolanda Piccinini
Prof. Alessandro Giosi
Prof. Emanuele Odorisio
Dott. CdL Adalberto Bertucci
Dott. CdL Marco Bertucci
Dott. CdL Paolo Stern
Dott. Paolo Mormile
Dott. Massimiliano Bellini
Dott. CdL Lorenzo Lelli
Avv. Roberto Sarra
Avv. Domenico Mariani

I docenti del corso sono personalità competenti rappresentative di diverse tipologie di professionalità fondamentali per il mondo del lavoro: ne fanno parte professori di Corsi di laurea in Giurisprudenza, in Scienze della Comunicazione, Informazione, Marketing, in Management and Finance, esercitanti nell'ateneo della Lumsa, Consulenti del Lavoro competenti, con oltre trentennale esperienza nel mondo del lavoro, tra cui il Presidente dell'Ordine e i membri del CPO di Roma e, infine, affermati avvocati gius-lavoristi.

Il corso è destinato a professionisti, neo laureati in discipline economiche-giuridiche, praticanti consulenti del lavoro, che desiderano apprendere i rudimenti tecnici e pratici della professione del CDL, mediante una didattica frontale e in modalità e-learning ma anche attraverso laboratori ed esercitazioni orientati al problem solving.

Il Master è concepito per rappresentare anche un valido supporto per la preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Consulenti del Lavoro, in quanto la didattica è stata orientata mediante le linee guida del Vademecum del tirocinio professionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Grazie a questo Master, l'allievo potrà comprendere come la professionalità del CDL sia determinante all'interno della gestione aziendale e potrà acquisire consapevolezza su quale ruolo strategico sia quello rappresentato dal CDL. Il Consulente del Lavoro infatti ha il compito di bilanciare

l'assetto del personale all'interno dell'impresa, deve conoscere la normativa gius-lavoristica per offrire la migliore consulenza possibile alla clientela nel rispetto della normativa vigente. In altri termini, deve saper consigliare il miglior inquadramento contrattuale all'azienda in considerazione delle peculiarità del lavoratore, vagliando tutti i possibili benefici che il datore di lavoro possa ottenere, quali ad esempio gli sgravi contributivi.

Il Consulente del Lavoro deve avere anche buone basi a livello fiscale, per una migliore lettura del quadro d'insieme dell'azienda e per ottimizzare le risorse economiche disponibili per l'impiego della forza lavoro, senza gravare sul bilancio aziendale. Compito fondamentale del CDL in questo particolare periodo storico-politico è quello di saper gestire le situazioni di crisi aziendale, conoscere gli ammortizzatori sociali e saper modulare la richiesta di forza lavoro alla situazione di crisi economica, per prevenire o limitare il collasso aziendale.

Il Consulente del lavoro, per dovere deontologico, deve aggiornarsi continuamente ed essere al passo con le continue variazioni normative. La formazione continua obbligatoria che il Consulente deve assolvere, organizzata efficacemente dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è da considerarsi un valore aggiunto proprio perché coadiuva alla preparazione professionale sia tecnica e pratica, e contribuisce ad uno scambio didattico e informativo tra professionisti. Al riguardo il Corso in esame attribuisce 20 crediti formativi per la Formazione Continua Obbligatoria dei CDL e 60 Crediti Formativi Universitari. Il Master Universitario CDL Academy è stato studiato e concepito da uno staff di elevate professionalità nell'ambito lavoristico, per offrire ai partecipanti un bagaglio nutrito di competenza e preparazione tali per un ottimale inserimento nel mondo della delicata consulenza aziendale del lavoro.

Scarica brochure informativa
http://www.cdacademy.it/templates/CdLAcademy/resources/praticanti_brochure.pdf
Clicca qui



I docenti del corso sono personalità competenti rappresentative di diverse tipologie di professionalità fondamentali per il mondo del lavoro: ne fanno parte professori di Corsi di laurea in Giurisprudenza, in Scienze della Comunicazione, Informazione, Marketing, in Management and Finance, esercitanti nell'ateneo della Lumsa, Consulenti del Lavoro competenti, con oltre trentennale esperienza nel mondo del lavoro, tra cui il Presidente dell'Ordine e i membri del CPO di Roma e, infine, affermati avvocati gius-lavoristi.

Il corso è destinato a professionisti, neo laureati in discipline economiche-giuridiche, praticanti consulenti del lavoro, che desiderano apprendere i rudimenti tecnici e pratici della professione del CDL, mediante una didattica frontale e in modalità e-learning ma anche attraverso laboratori ed esercitazioni orientati al problem solving.

Il Master è concepito per rappresentare anche un valido supporto per la preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Consulenti del Lavoro, in quanto la didattica è stata orientata mediante le linee guida del Vademecum del tirocinio professionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Grazie a questo Master, l'allievo potrà comprendere come la professionalità del CDL sia determinante all'interno della gestione aziendale e potrà acquisire consapevolezza su quale ruolo strategico sia quello rappresentato dal CDL. Il Consulente del Lavoro infatti ha il compito di bilanciare

l'assetto del personale all'interno dell'impresa, deve conoscere la normativa gius-lavoristica per offrire la migliore consulenza possibile alla clientela nel rispetto della normativa vigente. In altri termini, deve saper consigliare il miglior inquadramento contrattuale all'azienda in considerazione delle peculiarità del lavoratore, vagliando tutti i possibili benefici che il datore di lavoro possa ottenere, quali ad esempio gli sgravi contributivi.

Il Consulente del Lavoro deve avere anche buone basi a livello fiscale, per una migliore lettura del quadro d'insieme dell'azienda e per ottimizzare le risorse economiche disponibili per l'impiego della forza lavoro, senza gravare sul bilancio aziendale. Compito fondamentale del CDL in questo particolare periodo storico-politico è quello di saper gestire le situazioni di crisi aziendale, conoscere gli ammortizzatori sociali e saper modulare la richiesta di forza lavoro alla situazione di crisi economica, per prevenire o limitare il collasso aziendale.

Il Consulente del lavoro, per dovere deontologico, deve aggiornarsi continuamente ed essere al passo con le continue variazioni normative. La formazione continua obbligatoria che il Consulente deve assolvere, organizzata efficacemente dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è da considerarsi un valore aggiunto proprio perché coadiuva alla preparazione professionale sia tecnica e pratica, e contribuisce ad uno scambio didattico e informativo tra professionisti. Al riguardo il Corso in esame attribuisce 20 crediti formativi per la Formazione Continua Obbligatoria dei CDL e 60 Crediti Formativi Universitari. Il Master Universitario CDL Academy è stato studiato e concepito da uno staff di elevate professionalità nell'ambito lavoristico, per offrire ai partecipanti un bagaglio nutrito di competenza e preparazione tali per un ottimale inserimento nel mondo della delicata consulenza aziendale del lavoro.

Scarica brochure informativa
http://www.cdllacademy.it/templates/CdLLAcademy/resources/praticanti_brochure.pdf
Clicca qui



INTERVISTA AD ANTONINO GALLETTI, il nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

DI LORELLO LELLI
DIRETTORE RESPONSABILE



ANTONINO GALLETTI
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

L'Avv. Antonino Galletti è il nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Alle elezioni di gennaio 2019 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine è stato eletto in modo pressoché plebiscitario con quasi 4 mila preferenze ed è riuscito a fare eleggere anche tutti i componenti dell'aggregazione elettorale che portava il suo nome (con l'elezione di tutti i suoi 16 Consiglieri tra i primi 17 eletti). Alla prima adunanza del 21 gennaio è stato eletto Presidente con 21 voti e soli 4 astenuti (tra i quali, per eleganza, lui stesso), senza alcun voto contrario.

Galletti è iscritto al Foro di Roma dal 1997, Cassazionista dal 2009 ed il suo studio legale si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e civile.

Nel 2012 è stato eletto per la prima volta Consigliere dell'Ordine e dal dicembre 2013 ha ricoperto le funzioni di Consigliere Tesoriere. Era già stato rieletto alle precedenti elezioni di settembre 2017.

Nel biennio 2016-2018 era stato

anche membro della prima assemblea dell'Organismo Congressuale Forense – OCF (l'attuale organismo nazionale di rappresentanza politica degli Avvocati) e in precedenza aveva fatto parte dell'assemblea Organismo unitario dell'Avvocatura - OUA nel biennio 2010-2011 e del Consiglio giudiziario nel 2016-2017.

Si è impegnato in importanti battaglie giudiziarie a tutela della categoria, come ricorda in questa intervista, dove ci espone anche il suo pensiero sui temi più rilevanti per l'Avvocatura e per i professionisti con la disponibilità e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono. Infine, ci svela un particolare legale col mondo dei Consulenti del Lavoro.

I. IL SUCCESSO SUO PERSONALE E QUELLO DELLA SUA LISTA COME SONO SPIEGABILI?

Abbiamo effettivamente conseguito un risultato elettorale eccezionale che è stato il frutto di un percorso che ha preso il via lo scorso mese di

giugno con l'elezione dei delegati per il Congresso Nazionale Forense, dove sono stati eletti 37 su 38 nostri delegati ed è proseguito a ottobre con elezione del comitato dei delegati per la Cassa forense, dove siamo stati confermati come la prima lista romana.

Il successo alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine romano era perciò prevedibile anche se la misura del consenso ed il "crollo" delle altre aggregazioni ha sorpreso anche noi; evidentemente c'era una forte voglia di rinnovamento e la nostra campagna elettorale, basata su fatti concreti ed impegni credibili, senza polemiche inutili, è stata apprezzata dai colleghi, oramai stanchi di promesse e proclami irrealizzabili.

È stato apprezzato il nostro nuovo progetto per la politica forense, a partire da quella romana, volto a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento, in una prospettiva propositiva, del maggior numero possibile di colleghi, compresi i tanti delusi e sfiduciati, su temati-



che concrete d'attualità e d'interesse per migliorare tutti insieme le nostre condizioni di lavoro e di vita assieme al servizio Giustizia a beneficio della collettività.

2. GLI AVVOCATI ROMANI HANNO PARTECIPATO AL VOTO O HA PREVALSO L'ASTENSIONISMO?

Hanno votato oltre 8 mila colleghi su 25 mila iscritti; il dato è in linea con le precedenti votazioni, ma l'astensionismo è un dato purtroppo oramai diffuso nella nostra società, basti pensare anche alle votazioni politiche o amministrative. Tra gli avvocati la disaffezione alle urne è dovuta anche ad un sistema elettorale troppo complicato e farraginoso che andrà certamente rivisto e migliorato anche perché oggetto di continui interventi giurisprudenziali.

3. L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA È NUMERICAMENTE IL PIÙ IMPORTANTE SIA IN ITALIA E SIA IN EUROPA, COME LO SPIEGA?

La professione forense da sempre

affascina i giovani, perché tratta i diritti e le libertà di ciascuno; la funzione tecnica e sociale dell'Avvocato è scolpita anche nella nostra Carta costituzionale.

Negli ultimi decenni però le ragioni dell'aumento degli iscritti devono essere ricercate addirittura nella fase universitaria col proliferare di Atenei pubblici e privati ed anche telematici e nell'assenza di pubblici concorsi per laureati in giurisprudenza che, dunque, hanno uno "sbocco" quasi obbligato nella professione forense.

4. ESISTE UNA CRISI REDDITUALE DELL'AVVOCATURA: È SUFFICIENTE PARLARE DI EQUO COMPENSO OPPURE OCCORRE REINTRODURRE LE TARIFFE MINIME OBBLIGATORIE? SONO SUFFICIENTI I PARAMETRI MINISTERIALI PER INTERVENIRE SULLE LIQUIDAZIONI TALVOLTA IRRISORIE DA PARTE DEI GIUDICI? INFINE, COME RISOLVERESTI IL PROBLEMA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI DA PARTE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI?

L'equo compenso è stato una con-

quista utile per l'Avvocatura tant'è che gli altri professionisti hanno giustamente lottato per beneficiare anche loro della disciplina originariamente pensata solo per gli Avvocati.

È essenziale la considerazione che, per la prima volta dopo decenni, il legislatore si è occupato di tutelare non già il consumatore contro il professionista, ma quest'ultimo contro i grandi committenti, privati e pubblici, i quali negli ultimi anni hanno imposto regole e condizioni d'ingaggio talvolta indecorose.

Occorrerà lavorare subito per ottenere maggiore considerazione attraverso l'aumento dei parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali.

Sull'equo compenso proprio in questi giorni stiamo sostenendo unitariamente la proposta di legge regionale, condivisa da tutte le forze politiche, che ne garantisce l'applicazione alla regione, agli enti strumentali ed alle società controllate.

Anche il tema dei ritardati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è delicato e merita approfondimenti, e riguarda purtroppo non solo l'Avvocatura, ma tutti i destinatari di pagamenti pubblici. c'è bisogno, dunque, di un'efficace interlocuzione dei professionisti interessati con la politica, nell'ottica di un approccio pragmatico volto a risolvere criticità oramai storiche.

5. CHE COSA OCCORRE AI GIOVANI AVVOCATI?

E' indispensabile insegnare ai nostri giovani soprattutto la deontologia e l'ordinamento forense come base per l'esercizio professionale in ogni ambito e settore del diritto; dobbiamo poi procedere a passi spediti verso una internazionalizzazione dei nostri professionisti.

I requisiti di permanenza all'albo devono essere ripensati di concerto

con l'avvocatura istituzionale ed associata, con spirito inclusivo e non per espellere dal sistema i giovani in difficoltà ed i colleghi più fragili. I migliori devono poter restare iscritti a prescindere dai redditi. Occorre promuovere interventi concreti per il sostegno e l'innovazione delle attività professionali.

6. QUALI BATTAGLIE HAI GIÀ AFFRONTATO A BENEFICIO DELLA CATEGORIA?

Mi sono impegnato in prima persona in tante battaglie, anche giudiziarie, a beneficio dei colleghi e, in particolare, in quelle per l'ampliamento dell'orario di apertura delle cancellerie degli uffici giudiziari romani, per la necessaria partecipazione dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione e contro l'illegittima regolamentazione del titolo di Avvocato Specialista (prima da parte del CNF nel settembre 2010 e poi da parte del Ministero nel luglio 2015).

Il tema delle specializzazioni e, dunque, del titolo da avvocato specialista è importante per il futuro e dobbiamo ottenere che il Ministero si decida a regolamentarlo in modo condiviso affinché diventi un'opportunità e non l'ennesima seccatura burocratica, traducendosi in un appesantimento della formazione degli iscritti, senza alcun beneficio concreto.

7. LE TEMATICHE PREVIDENZIALI SONO SENTITE DAGLI AVVOCATI COME QUELLE ORDINISTICHE?

Le questioni relative all'iscrizione alla Cassa forense, divenuta oramai obbligatoria per tutti gli Avvocati a prescindere dai redditi, sono molto sentite dagli iscritti. Ogni Avvocato già può influire in modo determinante sul funzionamento della Cassa mediante la partecipazione attiva alla scelta del comitato dei delegati composto soltanto da colleghi. Purtroppo, sull'argomento in molti si esprimono criticamente e si

lamentano inutilmente sui c.d. sociali e in pochi vanno a votare, esprimendo così nella sede opportuna il loro disagio. Il numero dei votanti per la Cassa è circa la metà di quello per l'Ordine. Ad ogni buon conto, negli ultimi anni, la nostra Cassa è venuta incontro alle esigenze assistenziali degli iscritti, portando avanti buone politiche di welfare.

8. QUALI RISULTATI AVEVA CONSEGUITO DA TESORIERE DEL CONSIGLIO E QUALI SI ASPETTA DALLA SUA PRESIDENZA CHE DURERÀ PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO?

Come Consigliere Tesoriere nel corso degli ultimi anni credo di avere conseguito vari benefici per l'avvocatura romana, per esempio, in termini di pubblicità e trasparenza mediante ampia pubblicazione sul sito istituzionale di ogni notizia utile e rilevante, riuscendo ad ottenere l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini, senza ricorrere ad esercizi provvisori e promuovendo una semplificazione dei procedimenti interni che oggi hanno una durata più che accettabile: in tema di concessione di benefici ai colleghi più fragili oggi riusciamo ad accontentare tutti i richiedenti ed a fare fronte alle urgenze con procedimenti che vengono definiti in meno di una settimana.

Per la mia Presidenza intendo puntare sull'internazionalizzazione e sull'innovazione degli studi professionali, sull'accesso a contributi, benefici e utilità finanziati con risorse regionali e fondi europei, sull'aggregazione degli studi legali ancora oggi troppo frammentati rispetto ad analoghe esperienze comunitarie e sull'interlocuzione paritaria con i responsabili degli uffici giudiziari: tutti insieme dobbiamo concorrere al buon funzionamento del servizio giustizia nella nostra Capitale.

Ho avuto l'onore e il privilegio di

contribuire assieme ai miei Consiglieri a formare l'attuale governance della famiglia forense romana: dobbiamo concorrere a valorizzazione del ruolo sociale e costituzionale dell'avvocatura quale garante dei diritti e degli interessi di tutti, solo così riusciremo anche a migliorare le nostre condizioni di lavoro e di vita.

9. QUALE RAPPORTO LA LEGA CON IL MONDO DEI CONSULENTI DEL LAVORO?

In realtà ho addirittura sposato una Consulente del Lavoro iscritta all'Ordine di Roma, Ada Pontesilli, ed abbiamo due figli. Dunque, anche per ragioni familiari, sono particolarmente attento e vicino alle problematiche di una categoria che merita il giusto riconoscimento e di ampliare le proprie competenze.

Per esempio, il tema della crisi d'impresa è una sfida importante e abbiamo la possibilità e l'opportunità di collaborare per scambiarci reciproche esperienze e conoscenze.

In generale, dobbiamo collaborare tra professionisti per chiedere l'istituzione di un organismo regionale permanente dedicato alle nostre problematiche, di un fondo di rotazione per il sostegno, lo sviluppo e l'innovazione delle attività professionali e contributi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi che assicurino una formazione continua e qualificata.

Oramai poi l'ordinamento forense ha riconosciuto anche per noi avvocati la possibilità di creare aggregazioni con altri professionisti e, dunque, cominceranno a diffondersi anche studi professionali formati da avvocati e consulenti del lavoro per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più completi e qualificati.

10. GRAZIE PRESIDENTE ED IN BOCCA AL LUPO PER TUTTI I SUOI ISCRITTI.



LA MISSION di Fondazione Lavoro

I servizi erogati e le attività in corso

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

12 *the world of* il Consulente

a reperire in maniera veloce ed efficace i profili professionali migliori presenti sul mercato;

- **“Politiche attive”** – misure rivolte a inoccupati, disoccupati e soggetti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, mirate all’inserimento/reinserimento lavorativo;
- **“Tirocini formativi”** – promozione di tirocini extracurricolari attraverso attività di matching tra domanda (impresa ospitante) e offerta (tirocinante);
- **“Formazione finanziata”** – azioni di formazione continua rivolte ai dipendenti delle imprese aderenti ai quei fondi che riconoscono la Fondazione Lavoro come organismo accreditato, attraverso una programmazione delle attività formative rispondente ai fabbisogni e alle esigenze segnalate dalle imprese clienti dei Consulenti del lavoro.

Coerentemente con l’evoluzione del contesto di riferimento, negli ultimi anni, la Fondazione ha avviato un processo di cambiamento della propria struttura con l’obiettivo di rafforzare i servizi a supporto dei “delegati”, con particolare riferimento ai settori “Tirocini formativi” e “Politiche attive”, al fine, da un lato, di facilitare l’accesso alle opportunità di sviluppo derivanti dalle politiche per il lavoro adottate a livello nazionale e regionale e, dall’altro, di erogare servizi per il lavoro mirati all’effettivo inserimento/reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale dei lavoratori svantaggiati o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro opera quale soggetto autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 s.m.i. e secondo i sistemi di accreditamento adottati dalle singole Regioni/Province autonome in materia di servizi per il lavoro. I servizi erogati dalla Fondazione, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati, comprendono:

- **“Ricerca e selezione del personale”** – servizi rivolti ad aziende mirati



LE ATTIVITÀ IN CORSO

L'ultimo biennio ha rappresentato per la Fondazione Lavoro un momento di fondamentale crescita, caratterizzato da una maggiore attenzione da parte dei Consulenti del Lavoro alle tematiche delle Politiche Attive del lavoro. Grazie a questa rinnovata centralità nel panorama del mercato del lavoro italiano, la Fondazione ha completato l'accreditamento nella quasi totalità dei sistemi regionali dei servizi per il lavoro ed avviato quel percorso virtuoso che l'ha portata all'inizio del 2017 ad accreditarsi ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2015 al sistema nazionale per la gestione dell'Assegno di Ricollocazione. Un dato su tutti evidenzia l'importanza del periodo appena trascorso: i percorsi di accompagnamento al lavoro (in sostanza, inserimenti di personale nelle aziende), per la prima volta hanno superato le attivazioni di

tirocini finanziati con il progetto Garanzia Giovani.


Un dato che testimonia, ancora una volta, l'importanza dei Consulenti del Lavoro nel mercato del lavoro. Potenzialità che i vertici della Fondazione hanno deciso di sostenere con un massiccio e capillare programma di formazione e comunicazione che per veicolare tale importante messaggio.

La Fondazione realizzerà nel futuro più prossimo su tutto il territorio nazionale una serie di iniziative di informazione/formazione sul territorio, per approfondire le novità normative (su tutte il Reddito di Cittadinanza e la seconda fase di Garanzia Giovani) e costruire un modus operandi comune sulle tecniche di orientamento, di collocamento e di ricollocazione dei soggetti in cerca di occupazione.

Lo scopo è quello di allargare sempre più la rete, non solo degli

operatori di Fondazione Lavoro ma anche dei colleghi che, consapevoli dell'importanza di costruire ed agevolare contatti sul territorio, si rendano disponibili affinché si possano individuare e realizzare, presso i clienti di ciascuno, serie e concrete occasioni di lavoro destinate all'utenza dei servizi per l'impiego, presa in carico dai delegati di Fondazione Lavoro.

Valorizzare al massimo le potenzialità della Fondazione Consulenti per il Lavoro, attraverso il messaggio che "il futuro della Categoria passa anche dalle opportunità di Fondazione Lavoro" è un impegno forte che ci investe di grosse responsabilità, ma anche di soddisfazioni per le opportunità offerte non solo ai nostri delegati, ma a tutta la Categoria dei Consulenti del Lavoro. Per informazioni visita il sito www.fondazione lavoro.it



SOSTEGNO PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Finanziamenti in convenzione per la loro attività professionale

DI **FABIO FARETRA**
DIRETTORE GENERALE ENPACL

L'ENPACL non è solo pensioni. Già da alcuni anni, infatti, l'Ente è impegnato a sostenere i Consulenti del Lavoro nella loro attività professionale. Una delle iniziative più apprezzate è senz'altro la stipula di convenzioni per favorire l'accesso al credito da parte degli iscritti. La tabella pubblicata di seguito ne riassume le principali caratteristiche. Non possiamo non mettere in evidenza le due per le quali l'ENPACL si fa total-

mente carico degli interessi: la prima consente a tutti i Consulenti di ottenere fino a 30.000 euro (da restituire in 7 anni) per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio della professione; la seconda è rivolta agli iscritti da meno di 10 anni all'Albo, che possono ottenere fino a 10.000 euro (da rimborsare in 5 anni) senza alcuna causale. Maggiori dettagli su www.enpACL.it



ENPACL
FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE
CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO



| CAUSALE | Finanziamento per acquisto beni strumentali per l'esercizio della professione | Finanziamento per esigenze personali riconducibili all'attività professionale (riservato ai neo iscritti) | Finanziamento per esigenze personali | Finanziamento per pagamento dei contributi obbligatori | MUTUI | ENPACL CARD | ENPACL CARD (riservato ai neo iscritti) |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|
| PLAFOND ANNUO COMPLESSIVO | €. 5.000.000 (stanziato dall'EnpACL) | | Secondo le condizioni dell' Istituto bancario | | | | |
| DESTINATARI | Tutti gli iscritti | Iscritti da meno di 10 anni | Tutti gli iscritti | Tutti gli iscritti | Tutti gli iscritti | Tutti gli iscritti | Neo iscritti |
| REQUISITI | Regolarità contributiva ENPACL | | | NESSUNA (consigliato ai colleghi con irregolarità contributiva) | Regolarità contributiva ENPACL | NESSUNA | Infraquarantenni con meno di 5 anni di iscrizione e contribuzione |
| IMPORTO MASSIMO EROGABILE | €. 30.000 | €. 10.000 | €. 30.000 | €. 20.000 | €. 250.000 | a) 8.000 prima linea (saldo/rateale) b) 25.000 seconda linea (saldo/rateale) c) 20.000 terza linea (rateale) | a) 800 prima linea (saldo/rateale) b) 2.000 seconda linea (saldo/rateale) |
| DURATA (mesi) | 19 - 84 | 12 - 60 | 12 - 84 | 12 - 36 | 60 - 240 | a) in base alla scelta del cliente b) da 2 a 12 mesi per seconda linea c) da 12 a 60 mesi per terza linea | a) in base alla scelta del cliente b) da 2 a 12 mesi per seconda linea |
| PERIODICITA' RATA (mesi) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| TASSO | Fino a 60 mesi: Variabile Euribor (3m) + 2% Oltre 60 mesi: Fisso, IRS di periodo + 2% | Variabile Euribor (1m) + 2% | Fino a 60 mesi: Variabile Euribor (1m) + 3% Oltre 60 mesi: Fisso, IRS di periodo + 3% | Fisso BCE + 3,5% | - Fisso (IRS+ spread) - Variabile (euribor 6m+spread) | a) prima linea BCE+9,375 % b) seconda linea BCE+6,125 % c) terza linea BCE+6,75 % | a) prima linea BCE+9,375 % b) seconda linea BCE+6,125 % |
| | Tasso minimo pari allo spread | | | | | | |
| INTERESSI | a carico dell' ENPACL | | a carico dell'interessato | | | a carico dell'interessato | |
| SPESE ISTRUTTORIA | nessuna | | €. 40 | €. 50 | €. 150 | nessuna | |
| SPESE INCASSO RATA | su c/c BPS € 1 - su c/c altri Istituti € 3 | | €. 2 | €. 3,5 | €. 3,5 | nessuna | |
| VALUTAZIONE DI MERITO CREDITIZIO | a carico di BPS | | | | | | |
| GARANZIE | Fidejussione da parte di ENPACL | | nessuna | | Ipoteca di grado anche successivo al primo | nessuna | Fidejussione da parte di ENPACL su linea b) |
| NOTE | Pagamento fatture direttamente al fornitore a cura di BPS | | | Versamento contributi direttamente a ENPACL a cura di BPS | | a) Linea ordinaria per pagamento acquisti e prelievo contante b) Linea per pagamento contributi ENPACL c) Linea prestito | a) Linea ordinaria per pagamento acquisti e prelievo contante b) Linea per pagamento contributi ENPACL |

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'APPRENDISTATO

Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018

DI **EUFRANIO MASSI**
ESPERTO DEL DIRITTO DEL LAVORO



Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 194, depositata l'8 novembre 2018, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015 nella parte in cui "lega" l'indennità risarcitoria al solo criterio dell'anzianità aziendale, dando la possibilità al giudice di integrarlo con quelli già previsti dall'art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti dell'impresa, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti, ecc.), si riverberano anche sulla risoluzione anticipata, durante il periodo for-

mativo, del contratto di apprendistato.

Va, subito, chiarito che gli effetti della sentenza non riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo, previo preavviso ex art. 2118 c.c., come stabilito dal comma 4 dell'art. 42 del D.L.vo n. 81/2015 (cosa che, però, non riguarda le forme di apprendistato professionalizzante per gli "over 29" disciplinate dal comma 4 dell'art. 47 ove tale possibilità non sussiste).

Se, soffermiamo, invece, l'attenzione sul fatto che il Legislatore ha

detto che all'apprendistato professionalizzante si applicano le tutele previste per i licenziamenti illegittimi (art. 42, comma 3) e per i titolari di un trattamento di disoccupazione non agricola o di mobilità la normativa sui licenziamenti individuali (art. 47, comma 4) che è la stessa cosa, ci si accorge come, negli ultimi anni, il quadro di riferimento sia, sostanzialmente, cambiato e come la sentenza della Consulta scenda anche a disciplinare la risoluzione di tali rapporti. Le tutele previste dall'art. 2 del D.L.vo n. 23/2015 si applicano, indiscriminatamente, a tutti i rapporti di lavoro ove il datore effettua licenziamenti in presenza di situazioni che trovano una tutela esplicita e reintegratoria direttamente dalla legge. Mi riferisco ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge (ad esempio, il recesso datoriale adottato nei confronti di un apprendista nel c.d. "periodo protetto"), mi riferisco al licenziamento discriminatorio (art. 15 della legge n. 300/1970), ritorsivo od orale. In questi casi, a prescindere dai limiti dimensionali dell'azienda, la conseguenza è una soltanto: la ricostituzione, per ordine del giudice, del rapporto di lavoro con il pagamento, in ogni caso non inferiore alle cinque mensilità, di una indennità, a titolo risarcitorio, calcolata sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, decorrente dal giorno del licenziamento fino a quello della predetta reintegra, con la sola detrazione di quanto eventualmente percepito durante tale periodo, con l'aggiunta dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale e con la possibilità per il lavoratore di rinunciare al posto di lavoro previo il pagamento di quindici mensilità. Ma è sulle conseguenze legate alla indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo determinato da giusta causa, giustificato motivo



soggettivo od oggettivo, che la pronuncia della Consulta si fa sentire, nel senso che non si può più parlare di “costo certo” nella risoluzione anticipata del rapporto durante il periodo formativo.

Qualora il giudice si faccia il convincimento che non sussistano gli estremi per la risoluzione del rapporto (anche perché, ad esempio, non è stata seguita, laddove prevista, la fase del contraddittorio disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970) ha oggi la possibilità di integrare, con adeguata motivazione, l'unico criterio previsto, in origine, dal Legislatore: quello della anzianità aziendale che nelle imprese dimensionate oltre le quindici unità va calcolato in ragione di due mensilità all'anno (cal-

La somma che il datore di lavoro può offrire è strettamente correlata all'anzianità aziendale (e soltanto a questa) sulla quale il lavoratore, in caso di accordo, non paga l'IRPEF e, ovviamente, non ha spese legali.

colate sull'ultima retribuzione utile ai fini del computo del TFR), partendo da una base di sei, fino ad un massimo di trentasei, per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96: tali numeri sono, ridotti per i datori di lavoro dimensionati sotto il predetto limite, atteso che il calcolo viene effettuato in ragione di una mensilità all'anno, partendo da una base di tre e fino ad un massimo di sei. La conseguenza economica a carico del datore di lavoro potrebbe essere più forte di quanto pensato al momento del recesso in

quanto il giudice, entro il tetto massimo, potrà integrare l'indennità ricorrendo alla valutazione degli altri elementi a cui fa riferimento l'art. 8 della legge n. 604/1966. Indubbiamente, nella valutazione complessiva il giudice potrà tenere conto (cosa, peraltro, non affatto scontata) che il datore di lavoro avrebbe potuto risolvere il rapporto, in un momento successivo, al termine del periodo formativo ex art. 2118 c.c. e, di conseguenza, non alzare, di molto, la cifra complessiva: tale ragionamento, però, se pur potrebbe essere ritenuto valido per i

giovani apprendisti, non lo è, ugualmente, per i lavoratori assunti ex art. 47, comma 4 (soggetti, ad esempio, titolari, di un trattamento di disoccupazione non agricola) ove la facoltà datoriale di recedere al termine del periodo formativo non sussiste e, di conseguenza, il giudice, nella determinazione dell'importo risarcitorio, sembra avere meno ostacoli normativi.

Si dirà: ma il datore di lavoro può sempre proporre una soluzione conciliativa (che è facoltativa) attivando la procedura ex art. 6 del D.L.vo n. 23/2015.

Ma, siamo sicuri che essa conservi ancora una sorta di “gradimento” per i lavoratori? Mi spiego meglio: la somma che il datore di lavoro può offrire è strettamente correlata all'anzianità aziendale (e soltanto a questa) sulla quale il lavoratore, in caso di accordo, non paga l'IRPEF e, ovviamente, non ha spese legali. Il Legislatore, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 96, ha stabilito che essa, fermo restando il computo di una mensilità all'anno, non possa essere inferiore a tre e con un massimo di ventisette. Quindi, nel caso di specie, in una azienda con più di quindici dipendenti, non meno di tre mensilità (che, sostanzialmente, rappresenta il tetto massimo tenuto conto che, fatto salvo il settore dell'artigianato, la durata del periodo formativo non supera i trentasei mesi).

A questo punto credo che all'apprendista convenga il ricorso in giudizio anche nelle ipotesi non riconducibili all'art. 2 ove sussiste la possibilità di reintegra in quanto, qualora la decisione del giudice sia a lui favorevole, potrà “spuntare” un importo notevolmente superiore a quello che può ricavare da una offerta conciliativa.


Leggermente diversa, invece, appare la situazione relativa all'apprendista che si trova alle dipendenze di un datore di lavoro con un organico inferiore alle sedici unità: l'offerta conciliativa compresa tra mezza mensilità all'anno, partendo dalla base di 1 e 1/2, con un tetto fissato a sei mensilità, non cambia, di molto, il quadro di riferimento, sicché un determinato “appeal” potrebbe ancora restare.

Bologna, 10 febbraio 2019
Eufrazio Massi

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

È in pieno svolgimento, in questi giorni, l'operazione CU 2019 riferita all'anno di imposta 2018. Consulenti, sostituti di imposta e committenti in prima linea per svolgere l'adempimento che si rivela decisivo, tra l'altro, per la buona riuscita dell'operazione "dichiarazione dei redditi precompilata"

DI **GIUSEPPE MACCARONE**
CONSULENTE DEL LAVORO IN ROMA



Come ogni anno noi Consulenti del lavoro siamo chiamati a confrontarci con la CU che, allo stato, rappresenta la più importante dichiarazione inerente l'operato di sostituto di imposta, previdenziale e di dichiarazione; ruolo che i nostri assistiti sono obbligati a ricoprire nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato. Nel tempo la CU ha acquisito sempre più importanza. Tale ascesa

si è determinata a seguito della migrazione nella certificazione di tutti i dati che un tempo erano contenuti nel modello 770. In epoca più recente, la CU è divenuta un importante veicolo di informazioni che, transitando per il tramite dell'Agenzia delle Entrate (AdE), sono di ausilio per l'esatta formulazione della dichiarazione dei redditi precompilata, cui i contribuenti accedono collegandosi al

Sito Internet dell'AdE e vi ritrovano molti dei redditi percepiti tra cui quelli di lavoro dipendente e assimilati, contenuti nella CU. Per questo, mentre alcuni anni fa il modello CUD (ovvero modello 101 di più antica memoria) veniva consegnato solo al lavoratore in quanto per la trasmissione degli altri dati si provvedeva con il 770, oggi la CU viene inoltrata telematicamente all'AdE.

Conseguentemente, l'attuale dichiarazione 770 si è ridotta a una mera rendicontazione dei versamenti effettuati e – avendo accorpato sia il modello ordinario, sia quello semplificato – ha assunto un profilo molto più orientato verso l'aspetto fiscale. Esistono due tipi di certificazione: il modello sintetico che va consegnato ai lavoratori entro il 31/3; poiché il 31 marzo 2019 coinciderà con un sabato, la scadenza slitterà al 1/4. L'altro modello è detto ordinario. Di fatto è un flusso informatico che

si deve trasmettere all'AdE entro il 7 marzo. Le CU che contengono solo dati previdenziali o assistenziali ovvero informazioni non utili alla redazione della precompilata, possono essere inoltrate in concomitanza con la scadenza di trasmissione del 770, vale a dire entro il 31/10.

Qualora, dopo la trasmissione del flusso, l'AdE dovesse rilevare delle anomalie e respingere tutta la fornitura o alcune delle CU in essa contenute, il contribuente deve correggerle e ritrasmetterle; se lo fa nei 5 giorni successivi all'originaria scadenza, cioè entro il 12/3, non va incontro ad alcuna sanzione. Va tenuto presente che si tratta di un termine fisso che non slitta anche nel caso in cui il 12 marzo coincida con un giorno festivo. Vale la pena ricordare che la CU può essere trasmessa al lavoratore anche telematicamente ma il sostituto deve appurare che il percipiente abbia gli strumenti informatici per poterla ricevere e visualizzare. La CU deve essere consegnata sempre in forma cartacea, invece, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e quando si rilascia agli eredi del lavoratore deceduto.

La CU e le istruzioni di quest'anno non presentano sostanziali novità rispetto alla versione precedente. Viene confermato che deve redigere la CU, chi nel 2018 ha corrisposto somme e/o valori, soggetti a ritenuta alla fonte. L'obbligo vale anche per chi deve certificare assoggettamenti contributivi (Inps, Inail, Inpgi ecc).

L'inoltro della CU può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il professionista (per esempio il CdL) quando riceve l'incarico di trasmissione della CU rilascia al cliente l'impegno a trasmettere, indicando il soggetto che ha redatto le CU (il cliente o lui stesso). L'impegno, in

prima battuta va rilasciato su carta semplice e poi riportato nel frontespizio della certificazione. Entro 30 giorni dalla scadenza di invio, l'intermediario consegna all'azienda assistita la CU in originale (conforme a quella trasmessa) e la ricevuta dell'invio; questi i documenti vanno conservati sino al 3/12 del 5° anno successivo a quello di trasmissione. Anche i supporti informatici vanno mantenuti per un analogo periodo.

E ora passiamo ad analizzare le novità.

Eliminato ogni riferimento al contributo di solidarietà per i redditi eccedenti i 300.000 euro annui in quanto soppresso. Abolita l'annotazione AH in cui si indicavano i compensi in natura. Si tratta di quelle erogazioni esenti se di importo uguale o non superiore a 258,23 euro che diventano interamente imponibili al superamento di detto limite. Ora l'indicazione avviene direttamente nel modello, avendo inserito la casella 479, nella sezione altri dati. Nella CU versione 2019, è presente una nuova sezione. Si tratta di sei caselle, che vanno dalla 741 alla 746, in cui devono essere indicate alcune particolari tipologie reddituali. In realtà, dal punto di vista grafico, si tratta di tre gruppi di due caselle: una denominata <<codice>> e l'altra <<importo>>. I nuovi campi compaiono soltanto nel modello CU ordinario, il cui flusso è destinato all'AdE e non in quello semplificato da consegnare al lavoratore.


Le istruzioni al modello precisano che, nei nuovi spazi, deve essere data specificazione di alcune tipologie di redditi contraddistinte da codici, analiticamente elencati nelle istruzioni e che vanno dal numero 1 al numero 7. Se si inserisce il codice 2, in una delle caselle (741 o 743 o 745), si vuole affermare che l'importo indicato nella



casella successiva (742 o 744 o 746), costituisce un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa. Nelle istruzioni si precisa, inoltre, che la classificazione non ha alcuna implicazione sui criteri di tassazione delle somme erogate. Con particolare riferimento al codice 2, che caratterizza i redditi di collaborazione, si ritiene che la nuova sezione sia deputata a contenere anche i redditi percepiti e assoggettati a tassazione a titolo d'imposta e a tassazione separata. Rientrano nella prima fattispecie i compensi erogati ai collaboratori non fiscalmente residenti mentre la seconda casistica comprende le indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co. tra cui il TFM (trattamento di fine mandato), vale a dire un compenso aggiuntivo che le società erogano, facoltativamente, agli amministratori al termine dell'incarico. Il TFM deve essere assoggettato a imposta attraverso due strade diverse. Trova applicazione il regime ordinario quando l'importo viene corrisposto a fronte di un atto privo di data certa; il medesimo regime è, altresì, previsto quando l'indennità supera il milione di euro. Può trovare applicazione la tassazione separata, invece, quando il diritto alla percezione risulta da atto a data certa, anteriore all'inizio del rapporto. In tal caso, al momento del pagamento, il committente (la società) assoggetta il TFM a contribuzione previdenziale (gestione separata Inps - 2/3 a carico della società, 1/3 a carico dell'amministratore) e, nella sua qualità di sostituto di imposta, esegue una ritenuta d'acconto del 20% (l'Agenzia delle entrate provvederà alla tassazione separata definitiva).

Va ricordato, infine, che il TFM a tassazione ordinaria viene indicato anche al punto 1 della certificazione (utilizzando l'annotazione BZ per segnalare quello che supera il milione di euro); mentre il TFM a tassazione separata trova posto anche nella sezione dedicata al TFR.

Alla tabella "L - Oneri deducibili" viene aggiunto il codice 3 che identifica gli oneri versati per compensare gli addetti domestici e all'assistenza familiare. Si tratta di un codice che, eventualmente, deve essere inserito nelle caselle 432, 434 o 436 per



identificare tale tipologia di onere che è stato considerato deducibile in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10 del TUIR.

Nella sezione destinata all'indicazione delle somme erogate per premi di risultato (PdR), compaiono due nuovi punti (580 e 590 caselle omologhe) in cui si deve indicare l'ammontare dei benefit chiesti dal dipendente in sostituzione totale o parziale del PdR. Le istruzioni precisano che si tratta di un "di cui" delle caselle 573 e 583.

Anche la sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR" presenta piccole novità.

Si tratta, lo ricordiamo, dell'insieme dei punti che vanno da 701 a 713, deputati a contenere i rimborsi effettuati dal datore di lavoro, nel contesto di un piano di welfare aziendale e che - a mente delle disposizioni contenute nell'articolo 51 del TUIR - sono stati considerati esenti. Vale la pena

Nella CU versione 2019, è presente una nuova sezione. Si tratta di sei caselle, che vanno dalla 741 alla 746, in cui devono essere indicate alcune particolari tipologie reddituali.

Vale la pena ricordare che l'erogazione di tali somme non postula l'esistenza di contratti di secondo livello che regolamentano la corresponsione di PdR.

ricordare che l'erogazione di tali somme non postula l'esistenza di contratti di secondo livello che regolamentano la corresponsione di PdR. Le due situazioni, vale

a dire la regolamentazione del PdR e il piano welfare possono sussistere separatamente, ovvero intrecciarsi tra loro; infatti, in alcune circostanze, è consentito al lavoratore scambiare il PdR con beni e servizi di welfare. Nella casella 702 va inserito il codice dell'onere rimborsato; le istruzioni prevedono, per la casella, i codici 12,13,15, 30 e 33. In realtà, tali codici non

coprono le varie situazioni (di cui all'articolo 51 del TUIR) che possono presentarsi. Per esempio, l'AdE non ha istituito un nuovo codice per il rimborso del costo relativo all'abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari a carico. Questa ulteriore fattispecie agevolata, come si ricorderà, è stata introdotta dalla legge di Bilancio dello scorso anno, con decorrenza 1/1/2018 e ora entra, per la prima volta, nella CU. Gli oneri rimborsati che non possono essere identificati tramite un apposito codice, non vanno indicati. Nel successivo punto 703 deve essere indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti. Nella seguente casella 705, generalmente, si indica il codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata. Tuttavia, se il rimborso si riferisce ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti, nel punto 705 va indicato il codice fiscale del datore di lavoro comunicato all'Inps, se diverso dal dipendente.


Per chiudere uno sguardo alle sanzioni. Chi non rispetta la scadenza di trasmissione è punito con una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa. La sanzione è


applicabile anche in caso di CU errata e non corretta nei 5 giorni successivi alla scadenza. La sanzione ordinaria massima non può superare i 50.000 euro; non si applica il concorso di violazioni e continuazione ex art. 12, del D.Lgs. 472/97.

Esiste anche una sanzione ridotta di cui si può beneficiare nel caso in cui:

- la CU sia stata originariamente trasmessa entro il 7/3;
- venga inoltrata una nuova CU nei 60 giorni successivi alla scadenza.

In questa circostanza l'importo di 100 euro viene ridotto a un terzo (31,33 euro), con un massimo di euro 20.000 euro. Per il 2019 la scadenza per l'inoltro aggiuntivo a sanzioni ridotte, è il 7 maggio.





INPS: un treno che viaggia in ritardo

Due pesi e due misure. È questo il modello utilizzato dall'Inps e su cui basa il rapporto con i contribuenti. Da un lato l'Istituto previdenziale pretende, in tempi ristretti, l'attuazione di nuovi adempimenti, dall'altro accumula ritardi atavici nell'emanazione della regolamentazione conseguente alla variazione o all'introduzione di nuove norme. In questa logica disequilibrata chi ne fa le spese sono i datori di lavoro e i Consulenti del lavoro che li assistono i quali, spesso, sono costretti ad attendere molto tempo per rendere operative le nuove regole

DI **GIUSEPPE MACCARONE**
CONSULENTE DEL LAVORO IN ROMA

Le disposizioni in materia di lavoro si succedono con estrema rapidità. I Consulenti del lavoro e le aziende assistite rincorrono gli adempimenti e si affannano per rispettare le relative scadenze. Tuttavia, affinché il sistema funzioni secondo le attese, è necessario che tutti gli attori coinvolti svolgano al meglio la propria parte e che le necessarie istruzioni di prassi giungano in modo chiaro e, soprattutto, tempestivo. A tale proposito, vale la pena rilevare che non sempre queste condizioni si realizzano. Permangono, infatti, una serie di normative, con effetti sui profili di tipo contributivo, che sono rimaste al palo e, in qualche caso, anche da troppo tempo.

Uno dei provvedimenti ancora in attesa di istruzioni, è quello relativo alla detassazione dei premi di risultato e il welfare aziendale oggetto - dal 2016 - di reiterati interventi legislativi. In estrema sintesi, al verificarsi delle condizioni previste dai diversi piani di incremento della produttività, il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti un premio, assoggettato a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali Regionali e Comunali, pari al 10%. I lavoratori, ricorrendone i presupposti, possono optare per l'erogazione di tali premi in servizi e beni di welfare. Entro regole e limiti definiti, servizi e beni erogati dal datore di lavoro nell'ambito di un piano di welfare, non costituiscono reddito di

lavoro dipendente e - a seguito del regime di armonizzazione delle basi fiscali e previdenziali (D.Lgs. 314/97) - non rilevano ai fini dell'imponibile contributivo. Mentre sul fronte fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha più volte fornito indicazioni (l'ultima circolare è la n. 5/18), nessuna precisazione è pervenuta da parte dell'Inps.

Silenzio assoluto anche sulle ferie solidali. La previsione, vigente da oltre 3 anni, ha ricadute contributive ma, a oggi, aziende e intermediari sono ancora privi di istruzioni da parte dell'Istituto di previdenza. Le ripercussioni sull'assetto contributivo sono almeno di due tipi. Una di queste si manifesta ogni qualvolta un la-

voratore decida, nel rispetto delle condizioni dettate dalla norma di riferimento, di regalare ferie o riposi a un altro dipendente: si tratta della loro quantificazione ai fini retributivi e conseguentemente contributivi. Nel momento in cui le ferie cedute vengono fruito dal beneficiario, la loro valorizzazione deve, necessariamente, avvenire sulla base della retribuzione che il fruitore riceve mentre, se tali giorni di riposo, fossero stati goduti da chi li ha maturati, la base di calcolo sarebbe stata parametrata in base al valore retributivo del donante. A meno che i due soggetti non abbiano lo stesso livello salariale, la differenza è scontata. Da ciò potrebbe scaturirne un minor o un maggior versamento di contributi. Altra conseguenza attiene alla cessione delle ferie che il lavoratore cedente ha nel suo cartaceo da diverso tempo e su cui l'azienda ha già versato i relativi contributi. In tal caso si pone il problema del recupero delle quote di contribuzione che l'Inps ha incamerato in precedenza. Forse è proprio la mancanza delle istruzioni dell'Inps che ha indotto alcune parti a diffondere regole contrattuali che ponessero rimedio alla lacuna, eliminando il problema ab origine. È il caso, per esempio, del CCNL dei metalmeccanici che, regolamentando la banca

delle ferie e dei permessi annui retribuiti (PAR) solidali, ha previsto meccanismi che - se da un lato risolvono, in quanto le annullano, le problematiche contributive - dall'altro limitano l'operatività della disposizione. Nell'accordo, siglato agli inizi del 2018, si prevede che possano essere cedute solo le ferie e i PAR accantonati ma su cui non sia stata già versata la contribuzione previdenziale. Nell'intesa, inoltre, le parti hanno ideato un meccanismo tendente ad azzerare le differenze di valorizzazione di quanto ceduto a titolo solidale. Si prevede, infatti, che le quote orarie di ferie aggiuntive e di PAR cedute e confluite nella Banca solidale, vengano valorizzate sulla base della retribuzione vantata dal lavoratore cedente, al momento della cessione. L'ammontare corrispondente viene diviso per la retribuzione oraria del lavoratore che effettivamente ne fruisce. Così facendo si può identificare il numero di ore oggetto della cessione di cui potrà godere il beneficiario.

Venendo a periodi più recenti, vale la pena ricordare le disposizioni dettate in materia di contratti a tempo determinato dal cosiddetto decreto dignità (DL 87/18) e, in particolare, l'aumento contributivo previsto per chi utilizza i contratti a tempo determinato (CTD). La loro modifica (unitamente alla somministrazione di lavoro) è stata introdotta - con decorrenza 12/8/2018 - dalla legge 96/2018, di conversione del decreto. Il provvedimento - che sembrerebbe nato per scoraggiare il ricorso sistematico ai CTD (con gli stessi lavoratori) da parte dei datori di lavoro - prevede un incremento della contribuzione dello 0,50%; il nuovo prelievo è dovuto solo dai datori di lavoro che rinnovano un CTD ed è incrementale; vale a dire che la maggiorazione si applica a tutti i rinnovi, sommandosi ai precedenti (1° rinnovo: 0,5% - 2° rinnovo: 1% - 3° rin-

novo: 1,5% ecc.). Il Ministero del lavoro, nella circolare 17/2018, ha precisato che, a regime, la maggiorazione interessa tutti i rinnovi mentre, riguardo ai periodi pregressi, la data spartiacque è il 14/7/2018 (momento da cui sono in vigore le nuove regole). A partire da tale data, per i rinnovi si paga la maggiorazione anche se si tratta di contratti a termine stipulati e conclusi nel periodo antecedente l'entrata in vigore del DL 87/2018. Al momento, stante l'assenza di istruzioni da parte dell'Inps, le aziende non sanno come comportarsi per eseguire i versamenti. Infatti, pur ipotizzando che il contributo post rinnovo possa essere versato in misura pari all'1,9% (1,40% + 0,50%), resta da capire come trasferire all'Inps gli eventuali arretrati.

In chiusura, si ricordano le novità apportate anche dal "Decreto Genova" (DL 109/18 - L.130/18) in cui, con l'articolo 43 bis, si prevede che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria - beneficiarie del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44 del medesimo decreto, per crisi per cessazione di attività - possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento ex art. 2, c. 31 della L. 92/12. La materia ha formato oggetto di chiarimenti ministeriali (circolare n. 19/18). Anche in questo caso l'Inps tace.

Auspichiamo che il 2019, complice anche l'importante cambiamento apicale in atto, porti all'interno dell'Istituto, una ventata di rinnovata energia che stimoli l'Ente previdenziale a reazioni più veloci e in linea con il paradigma di "Industria 4.0".



IL RUOLO DEI “SOGGETTI OBBLIGATI” nell’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per
Studi di Consulenza del Lavoro e Centro Paghe

DI GIUSEPPE MICELI
LEGAL ADVISOR

Come è noto, il D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017¹, conferma i professionisti iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro nonché il Centro Paghe nel novero dei cosiddetti “soggetti obbligati”² per il rispetto integrale della disciplina in materia di Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo³.

I Consulenti del Lavoro, pertanto, sono obbligati ad adottare misure per l'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, sulla base della valutazione dell'entità dei

rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, dimostrando alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino effettivamente adeguate rispetto al rischio rilevato.

Unica esenzione dall'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è quella prevista dall'art. 17, comma 7, dello stesso decreto Antiriciclaggio, ovvero i casi in cui il professionista sia chiamato a svolgere attività di mera redazione e trasmissione o, anche, di



sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12⁴.

Il corretto adempimento degli ob-

¹ Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 90/2017 (in Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017) che recepisce la cd. IV Direttiva (UE) (2015/849 del 20 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015, ed entrata in vigore il 25 giugno 2015) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modifica la disciplina dell'Antiriciclaggio. La quarta Direttiva, frutto di un accordo raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea – nel 2014, overosia, nel periodo di presidenza italiana – con il Parlamento e la Commissione europea, introduce una serie di modifiche al precedente sistema europeo di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Per effetto di tale recepimento della IV direttiva AML risulta essere stato sostanzialmente riscritto il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo della precedente Direttiva Antiriciclaggio), con l'introduzione di una serie di innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi e gli obblighi stessi, cioè al fine di assicurare l'armonizzazione dell'impianto normativo nazionale con più recenti disposizioni introdotte in materia a livello europeo e per dare concreta applicazione alle Raccomandazioni GAFI.

² Con la definizione di “Soggetti obbligati” la normativa Antiriciclaggio indica una vasta platea dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali; fra questi: intermediari bancari e finanziari (il decreto elenca le tipologie di società rientranti in questa categoria; fra le tante, le banche, Poste Italiane, le Sim e le Sgr); altri operatori finanziari (fra questi le società fiduciarie e i mediatori creditizi); nonché i professionisti (in forma individuale, associata o societaria) tra i quali sono ricompresi i dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati). Una disciplina peculiare è quella riservata a notai e avvocati.

³ Il D.Lgs. 231/2007, nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, già annoverava i Consulenti del Lavoro tra i destinatari degli obblighi Antiriciclaggio, all'art. 12, comma 1, lettera a). L'art. 3, comma 4, lettera a) dello stesso decreto Antiriciclaggio, così come novellato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 che ha recepito quanto il Legislatore comunitario ha previsto nella Direttiva 849/2015/UE (la c.d. IV direttiva Antiriciclaggio).

⁴ Giova evidenziare che l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica, disposta dall'art. 17, comma 7, D. Lgs. n. 231/2007, trova attuazione rispetto all'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Ecco quindi che l'esenzione NON si applica a tutta l'attività di consulenza ma riguarda solo gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Resta in vigore l'obbligo, anche, per il Consulente del Lavoro di effettuare l'adeguata verifica del cliente ogni volta che vi sia il sospetto di – nonché, anche solo, il ragionevole motivo di sospettare - riciclaggio o finanziamento del terrorismo o quando sorgano dubbi sulla veridicità dei dati forniti dal cliente, ciò indipendentemente da qualsiasi esenzione o deroga.

In effetti, salvo i casi che ricadono nella specifica esenzione, i Consulenti del Lavoro devono procedere, sempre, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

blighi Antiriciclaggio impone, dunque, ai Consulenti del Lavoro un'azione di adeguamento e di adozione di idonei sistemi e procedure per la *compliance* Antiriciclaggio del proprio studio professionale e centro paghe. I consulenti del lavoro, al pari degli altri "soggetti obbligati" e in sinergia le Istituzioni, le imprese e i cittadini, svolgono un ruolo determinante nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro sporco⁵, realizzando quella "collaborazione attiva"⁶ su cui il legislatore comunitario della IV Direttiva AML prescrive debba basarsi il corretto adempimento degli obblighi Antiriciclaggio.

Più nello specifico, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad adempiere i seguenti obblighi, nel rispetto di specifiche regole:

- adeguata verifica della clientela⁷ "secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"⁸ (artt. 17 - 30 del novellato decreto 231/2007)
- identificazione del titolare effettivo⁹;
- conservazione dei rapporti e delle operazioni¹⁰ (art. 32 del novellato decreto 231/2007);
- individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (art. 37 del novellato decreto 231/2007);
- adozione di misure organizzative e di presidi formativi dedicati, che



costituiscono, oltre che il contenuto di specifici obblighi, la struttura portante dell'adempimento di quel complesso di obblighi AML. (Capo VIII "Segnalazione di violazioni", Articolo 48 "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" del richiamato Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/849/UE).

A tali obblighi si aggiungono le limitazioni alle operazioni in contante e gli obblighi di canalizzazione tra-

mite intermediari vigilati (a fini di tracciabilità) che ostacolano condotte a elevato rischio di riciclaggio (artt. 49-51).

In ragione della complessità del fenomeno del riciclaggio, oltre che della pericolosità dei suoi effetti, il Legislatore ha inteso 'professionalizzare' e 'responsabilizzare' gli operatori del settore e i professionisti che, come i Consulenti del Lavoro, operano sul piano economico-finanziario, nonché giuridico, i quali non

⁵ La definizione "denaro sporco" indica più in particolare quello proveniente da traffici illeciti e più spesso, oggi, quello proveniente da sequestri di persona; banconote di provenienza illecita. <http://www.treccani.it/vocabolario/denaro/>

⁶ Il riferimento è alla "collaborazione attiva" tra operatori, Autorità amministrative e investigative sulla quale il Legislatore ha voluto sia basato l'intero sistema di prevenzione del riciclaggio. L'importanza di tale collaborazione e la necessità di evolvere verso un approccio *proattivo* è stata più volte segnalata anche dal Direttore Claudio Clemente nella sua premessa al *Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria* per l'anno 2016, pubblicato dalla UIF nel maggio 2017.

⁷ Ai sensi dell'art. 1 lettera "f" del Decreto Antiriciclaggio il cliente è "il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede ed ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico."

⁸ Si tratta dello stesso principio richiamato sinteticamente negli articoli 3, comma 3, e 20 del decreto 231/07.

⁹ Il titolare effettivo è "La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita." Qualora il cliente sia persona diversa dalla persona fisica, il titolare effettivo è la persona fisica - o le persone fisiche - cui in "ultima istanza" sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il potere di controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona. Nei casi in cui nemmeno applicando i predetti criteri si dovesse riuscire a individuare il titolare effettivo, lo stesso dovrà individuarsi nella persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

¹⁰ Si segnala che, a seguito dell'eliminazione dell'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico, ai sensi degli Artt. 31 e 32, i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali che devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia Antiriciclaggio nonché di proiezione dei dati.

possono esimersi dal partecipare attivamente a una efficace azione di prevenzione e contrasto, sulla base di un necessario e inconfutabile corredo di competenze professionali specifiche.

I soggetti destinatari degli obblighi AML devono dotarsi di sistemi valutativi e di processi decisionali personalizzati, plasmati in base alle specifiche caratteristiche che ne contraddistinguono l'attività e le dimensioni operative. Tali sistemi e i processi adottati dovranno soddisfare requisiti di chiarezza, oggettività, aggiornamento periodico, applicazione omogenea a livello aziendale e di gruppo, tracciabilità dell'attività svolta, ciò sia a beneficio delle Autorità di controllo che a tutela degli stessi soggetti controllati.

Benché, ciò che si richiede non configuri una conoscenza integrale di ciascun cliente, ai fini del corretto adempimento degli obblighi AML, è necessario che il Consulente del Lavoro compia una verifica adeguata del livello di rischio di ciascun cliente, applicando principi di diligenza e ragionevolezza.

È fondamentale che il soggetto obbligato interpreti l'obbligo di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo come un "obbligo dinamico"¹¹ ovvero un processo composto di quel complesso di attività attraverso le quali poter acquisire conoscenza del cliente e del corrispondente livello di esposizione del cliente a potenziali fenomeni di riciclaggio e individua il corredo di informazioni da acquisire e da approfondire in relazione alle specificità del caso concreto nonché la frequenza e la gamma dei controlli da effettuare sull'operatività svolta. Si tratta di una vera e propria attività di *profiling* del cliente finalizzata ad attribuire allo stesso un livello di rischio al quale sarà poi commisurata l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1, dell'art. 19 del de-

creto Antiriciclaggio¹². D'altra parte, non può non rilevarsi che lo stesso cliente – per conto suo – è obbligato dallo stesso impianto normativo a *"forni[re] per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica"*¹³.

In relazione al momento applicativo dell'adeguata verifica della clientela, si deve tener conto che l'art. 17 del decreto Antiriciclaggio indica in quali circostanze scatta l'avvio della procedura:

- a) *in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;*
- b) *in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;*
- c) *con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto".*

Inoltre, lo stesso art. 17 al punto 2. sancisce

È fondamentale che il soggetto obbligato interpreti l'obbligo di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo come un "obbligo dinamico".

¹¹ Il concetto di obbligo dinamico cui fa riferimento l'Autore, oltre a contrapporsi a quello di obbligo statico, mira a divulgare tra i "Soggetti obbligati" la necessità di adempiere all'adeguata verifica della clientela in maniera sistemica e continua piuttosto che schematica ed episodica, insomma, in virtù di quella *"collaborazione attiva"* voluta dal Legislatore. Ecco perché, a mente della disposizione di cui all'art. 15 comma 4 del Decreto 231/2007 che stabilisce che la valutazione del rischio debba essere *"documentata"* dal soggetto obbligato, si ritiene opportuno, che ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, conservare all'interno del fascicolo del cliente un documento – una sorta di *"scheda di valutazione"* – del cliente. Tale scheda di valutazione del cliente, che il professionista dovrà iniziare a redigere in fase di identificazione, dovrà essere continuamente implementata di tutte quelle informazioni, documenti e dati che consentiranno una puntuale valutazione del 'rischio cliente' sotto i profili dell'Antiriciclaggio, anche in relazione con quanto potrà emergere dal confronto con gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalia.

¹² Cfr.: art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica) del decreto Antiriciclaggio.

¹³ Cfr.: art. 22 (Obblighi del cliente) del decreto Antiriciclaggio.

che: “I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- “a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione”.

L'obbligo di segnalazione sospetta per i professionisti è disciplinato dal decreto Antiriciclaggio all'art. 35 che pone l'obbligo di verifica attiva e di valutazione dei rapporti in corso.

A ben vedere¹⁴, tale previsione normativa ha un contenuto residuale, trovando applicazione in tutti i casi in cui si configuri il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o, ancora, nei casi di dubbio circa la veridicità e/o completezza dei dati di identificazione del cliente¹⁵.

In funzione della tipologia di cliente, il D.Lgs. 231/2007 prevede la possibilità che l'adeguata verifica del cliente sia commisurata al livello di rischio concreto e indivi-

dua due forme di graduazione:

- **verifica semplificata per i clienti a basso rischio**
da applicarsi in presenza di un basso livello di rischio. In termini operativi, la semplificazione della verifica comporta una ridotta frequenza degli adempimenti dovuti.
- **verifica rafforzata per i clienti ad alto rischio**
da applicarsi in presenza di un elevato livello di rischio. In termini operativi, è imposto ai soggetti obbligati l'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente (e titolare effettivo). Pertanto, i Consulenti del Lavoro sono tenuti a:
 - acquisire e approfondire informazioni aggiuntive sul conto del cliente;

- approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del rapporto;
- intensificare le procedure di controllo, nel corso di instaurazione di un nuovo rapporto professionale o prosecuzione del medesimo;
- analizzare il contesto e le finalità, specie delle operazioni caratterizzate da importi elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità.

Gli artt. 24 e 25 del decreto Antiriciclaggio individuano una serie di fattori da cui può scaturire un livello maggiore di rischio, come nel caso in cui il cliente risulti essere “*persona politicamente esposta*” oppure si tratti di un ente o società avente sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Schematicamente, gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela possono individuarsi come segue:

- identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- acquisizione di informazioni su cliente, esecutore e titolare effettivo;
- valutazione delle informazioni sul cliente, esecutore e titolare effettivo;
- analisi dei rischi Antiriciclaggio;
- predisposizione del fascicolo cliente;
- controllo e aggiornamento costante delle informazioni su cliente, esecutore e titolare effettivo.

A prescindere dalla tipologia di adeguata verifica della clientela che il professionista sia obbligato a porre in essere, il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela comporta il rispetto del principio della “conoscenza del cliente” come fattore indispensabile per un'efficace lotta al riciclaggio del denaro e dei beni di provenienza illecita e un altrettanto efficace contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

In tale contesto, assume rilevanza il rispetto dell'obbligo di istituire il fascicolo della

¹⁴ È convinzione dell'Autore che non si possa decidere di segnalare un'operazione sospetta sulla base di schemi o “algoritmi” e che, anzi, solo per effetto di una attenta e approfondita attività conoscitiva potrà scaturire la convinzione che sia necessario per il soggetto obbligato effettuare la S.O.S..

¹⁵ L'art. 1, comma 2, lett. n), distingue la persona fisica dai soggetti diversi da questa. Per la persona fisica i dati identificativi sono: il nome; il cognome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica; il domicilio, se diverso dal luogo di residenza; gli estremi del documento di identificazione; il codice fiscale, se assegnato. Per i soggetti diversi dalla persona fisica i dati identificativi sono invece individuati: nella denominazione; nella sede legale; nel codice fiscale, se assegnato.

clientela, in modalità cartacea o telematica, nonché di conservazione per 10 anni dalla fine della prestazione professionale. Ai sensi dell'art. 34 del decreto Antiriciclaggio: *“Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, [...] e la descrizione dei mezzi di pagamento [...] costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni”*.

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito il contenuto ‘base’ di quello che viene definito il fascicolo del cliente:

- fotocopia del documento valido di riconoscimento;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del certificato della partita iva;
- visura camerale (obbligatorio per le società);
- documentazione utile a dimostrare la possibilità di assolvere agli obblighi semplificati (come, per esempio: verbali di nomina del CdA, ulteriore documentazione per l'individuazione del titolare effettivo; copia dell'incarico professionale; dichiarazioni del cliente su scopo e natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari per attuarla);
- eventuale attestazione della delega di funzioni a favore di altro soggetto incaricato;
- copia del mandato professionale ed eventuale revoca o cessazione;
- dichiarazione del cliente sul titolare effettivo;
 - scheda per l'adeguata verifica della clientela;
 - scheda di valutazione del rischio;



A tale lista di dati e documenti si dovranno aggiungere tutti quegli altri elementi che saranno reputati utili a dimostrare la regolarità dell'attività svolta per conto del cliente.

A questo punto, il Consulente del Lavoro, al pari degli altri destinatari degli obblighi Antiriciclaggio, nell'ambito dell'attività professionale svolta, si trova nella condizione di poter individuare quelle dinamiche, anomalie o condotte che possano assumere profili di illiceità, quindi potrà dare attuazione a quel ruolo di “collaborazione attiva” nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Sulla base delle risultanze dell'adeguata verifica della clientela, dell'analisi dei dati, informazioni e documenti che sono stati correttamente conservati, nonché del rispetto delle procedure e del protocollo che regolano il presidio Antiriciclaggio che regola la

sua attività professionale, ecco che il Consulente del Lavoro avrà chiari gli elementi che richiederanno di dover procedere – o meno – alla Segnalazione di Operazione Sospetta¹⁶. L'obbligo di segnalazione sospetta per i professionisti è disciplinato dal decreto Antiriciclaggio all'art. 35 che pone l'obbligo di verifica attiva e di valutazione dei rapporti in corso, per i quali dovranno essere individuati eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica e alle attività svolte dai clienti, ad esempio, nel caso in cui:

1. le operazioni poste in essere non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale del cliente;
2. si proceda in maniera – apparentemente - ingiustificata all'impiego di denaro contante¹⁷;
3. risultino coinvolti soggetti residenti o operanti in paesi, cosiddetti, non cooperanti, come indicati dal GAFI;
4. si realizzi una ingiustificata in-

¹⁶ Ai sensi dell'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 231/2007: *“i professionisti inviano una segnalazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*. L'art. 58 del decreto Antiriciclaggio prevede e punisce la l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

¹⁷ Tale obbligo non ha valore per i mediatori creditizi, che non possono – per natura professionale – aver notizia di utilizzo di denaro contante oltre il limite-soglia di 12.500 Euro. Tale segnalazione competerà semmai a notai o agenti immobiliari.



terposizione di soggetti terzi;
5. siano effettuate operazioni il cui valore appaia essere palesemente discordante rispetto a quello di mercato¹⁸.

È bene chiarire che le segnalazioni sono effettuate dal soggetto individuato dalla norma in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa Antiriciclaggio, pertanto – se effettuate in buona fede – non può configurarsi una violazione degli obblighi di segretezza a carico del professionista stesso¹⁹.

Ai sensi del menzionato art. 35, il sospetto da cui scaturisce l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta “è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal

loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette”.

Pertanto, al comma 2, lo stesso citato art. 35 sancisce che: “In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta” ad eccezione dei “casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF”.

¹⁸ Per agevolare l'assolvimento di tale specifico obbligo segnalazione a carico dei professionisti è fissato e aggiornato periodicamente, con l'intervento degli Ordini professionali, un indicatore di anomalia e un parametro, che viene pubblicato con Decreto del Ministro della Giustizia.

¹⁹ Al comma 4, l'art. 35 stabilisce che: “Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata”.



A tal proposito, l'art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che la segnalazione può essere inoltrata direttamente all'Ufficio di Informazione Finanziaria o, in alternativa, agli ordini professionali, i quali, a loro volta, ne cureranno la trasmissione alla UIF omettendo di indicare il soggetto segnalante²⁰.

Dunque, l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta (ex art. 35, punto 4, del D.Lgs. n. 231/2007) non comporta una violazione del dovere del segreto professionale, di rilevanza penale né,

di conseguenza, l'applicazione della conseguente sanzione prevista dall'art. 622 del codice penale, ciò in virtù della scriminante che obbliga il professionista alla segnalazione dell'operazione sospetta, ai fini dell'Antiriciclaggio²¹. La trasmissione della S.O.S. alla UIF deve avvenire prima che l'operazione stessa sia eseguita, ove ciò sia possibile in considerazione alle caratteristiche dell'operazione.

La UIF può disporre la sospensione delle operazioni segnalate

per un massimo di 48 ore lavorative, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia²² e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza²³), sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli operatori.

Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato immediatamente al segnalante.²⁴

Al di fuori dei casi di sospensione, la UIF può fornire istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare attenzione alla riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate.

Sul piano operativo, le funzioni a esse attribuite consistono nella ricezione e analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette in base alla quale la UIF dovrà effettuare la valutazione e individuare quelle non rilevanti o, al contrario, quelle degne di essere trasmesse al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza.

È importante evidenziare che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge. È vietato, dunque, dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge Antiriciclaggio.

²⁰ Art. 38 (Tutela del segnalante). "1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione".

²¹ Si ribadisce che l'organo competente a ricevere la segnalazione per operazione sospetta è la UIF o in alternativa l'Ordine Professionale di appartenenza. Cfr.: Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti). – "1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione".

²² La Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) è un organismo interforze (cioè composto da esponenti dei Carabinieri, Polizia di Stato, e della Guardia di Finanza) che opera a stretto contatto con la Procura Nazionale Antimafia.

È competente per le operazioni di riciclaggio poste in essere dalla criminalità organizzata.

²³ La Guardia di Finanza effettua le investigazioni Antiriciclaggio mediante:

- indagini di polizia giudiziaria;
- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita;
- controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta.

La G. di F. effettua inoltre proprie "ispezioni antiriciclaggio" con esercizio dei poteri di polizia valutaria, presso operatori finanziari.

²⁴ Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento della UIF.

Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato²⁵. In effetti, l'art. 3 del D.Lgs. n. 153/97²⁶ sancisce l'importanza dell'elemento della riservatezza in tale procedura: i soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza all'identità delle persone che effettuano le segnalazioni medesime. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato.

I Consigli degli Ordini professionali, svolgono un'azione proattiva che assicura il duplice risultato di stimolare la collaborazione dei professionisti e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di formazione e aggiornamento in materia di Antiriciclaggio.

Nella denuncia trasmessa all'Autorità Giudiziaria gli Organi investigativi devono omettere ogni indicazione sull'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione. In conclusione, appare evidente che l'intero impianto normativo attualmente in vigore in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio si regga su un adeguato sistema di 'monitoraggio' che la normativa stessa prescrive al professionista destinatario degli obblighi Antiriciclaggio di attivare nei riguardi della propria clientela, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo. Tale attività, che dovrà essere svolta con spi-

rito di "collaborazione attiva" richiede – sarebbe inutile negarlo – un elevato livello di attenzione rispetto ai molteplici elementi che si potranno cogliere nei normali rapporti che si intrattengono con il cliente, fino a riuscire a sviluppare uno spiccato acume investigativo, specialmente nei casi in cui si dovrà adempiere all'obbligo di adeguata verifica in forma "rafforzata" come, ad esem-

pio, rispetto a quel cliente che risulti essere "persona politicamente esposta".

È pur vero che 'in soccorso' al professionista, il Legislatore ha predisposto un corredo di strumenti utili (seppur non esaustivi), quali:

- principi contenuti nella Legge Antiriciclaggio;
- Indicatori di Anomalia di cui al DM Giustizia del 16 aprile 2010;
- Schemi di Anomalia predisposti dalla UIF in relazione alle diverse fattispecie;
- regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 del decreto Antiriciclaggio.

Funzione degli Indicatori di Anomalia è ricostruire il quadro normativo di riferimento e mettere a disposizione dei soggetti obbligati una serie di "indici" e di "criteri generali" idonei ad agevolare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione da parte del professionista obbligato.

È altrettanto indubbio che gli organismi di autoregolamentazione, come i Consigli degli Ordini professionali, svolgono un ruolo di evidente ausilio per i professionisti iscritti nei propri elenchi e albi e che si sostanzia in una sistemica opera di formazione e informazione in materia di Antiriciclaggio, un'azione proattiva questa che assicura il duplice risultato di stimolare la collaborazione dei professionisti e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di formazione e aggiornamento in materia che è specificamente sancito dal Legislatore all'art. 16 del D.Lgs. 231/2007, obbligo che, peraltro, è esteso anche a tutti i dipendenti e/o collaboratori di studio del professionista.

Dottor Giuseppe MICELI

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per il Corpo della Guardia di Finanza, Amministrazione Pubblica di appartenenza.

²⁵ Ai sensi dell'art. 39, comma 6 "Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo".

²⁶ Il decreto legislativo in argomento è rubricato: "Integrazione dell'attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita", Gazz.Uff. n. 136 del 13 giugno 1997.

Solo con il
CAF dei Consulenti del Lavoro
superi tutti gli ostacoli



Anche
servizi di
PATRONATO

199.137.137

info@cafconsulentidellavoro.it
www.cafconsulentidellavoro.it

CAFCDL[®]

CAF Nazionale Consulenti del Lavoro

CONSULTA EDITORIALE 1° QUADRANTE

Presentazione della prossima attività formativa





DI STEFANO FOSCHI
CONSULTA 1° QUADRANTE
ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI ROMA

Con estremo piacere, nel comunicare in qualità di Presidente della I° Consulta del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma gli argomenti oggetto del prossimo convegno che si terrà nell'area del litorale a nord di Roma nella prima decade di marzo, desidero ringraziare il Presidente Adalberto BERTUCCI ed il Consiglio Provinciale tutto per l'opportunità concessami. Ho sempre riposto immensa fiducia nello strumento delle Consulte, riconoscendo ad esse la specifica volontà del nostro Consiglio Provinciale di essere sempre più attento e vicino alle esigenze di formazione e di assistenza dei Colleghi, permettendo ad essi di beneficiare di una "costola" decentrata del CPO creata specificatamente per permettere una più rapida ed agevole interazione tra i vari Colleghi e le istituzioni presenti nei territori di riferimento delle Consulte.

Di concerto con il Consiglio Provinciale e con i Colleghi della Commissione "Consulte Territoriali", nel territorio di competenza della I° Consulta da me presieduta, nella

prima decade di marzo 2019, ci occuperemo di un Convegno relativo agli aggiornamenti fiscali e previdenziali previsti dalla "Finanziaria 2019".

Approfondiremo in tale sede, una serie di disposizioni finalizzate alla "pacificazione" con il Fisco, come di seguito sintetizzate:

- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
- Definizione agevolata degli atti del procedimento di Accertamento;
- Definizione agevolata dei ruoli c/o AdER (Rottamazione-Ter);
- Estinzione ruoli fino a € 1.000 ;
- Definizione agevolata delle controversie tributarie;
- Regolarizzazione delle Società/ Associazioni sportive dilettantistiche;
- Disposizioni in materia di Dichiarazione integrativa speciale.

Terminati gli argomenti di cui sopra, non mancherà l'occasione per esaminare le importanti novità in ambito previdenziale introdotte dal D.L. 4/2019:

- Reddito di cittadinanza ;
- Quota 100.

Grazie alla partecipazione degli esperti del nostro CAF Consulenti del Lavoro, illustreremo l'importanza rivestita dal modello ISEE 2019 ai fini dell'accesso alle procedure di saldo e stralcio (Rottamazione-Ter) e del Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019).

Con l'auspicio di incontrarVi numerosi al Convegno, Vi invito a contattarmi per qualsiasi esigenza di carattere professionale, amministrativo o formativo riguardante il territorio di competenza della I° Consulta del nostro Consiglio Provinciale.

Buona lettura e buon lavoro a Voi tutti !!



Er Festival de SANREMO tra er serio et er faceto

Perché ridete Sor Pasquì?
Volete dimme che l'artra
domenica, dopo l'elezzioni
de l'Abbruzzo Giggino ne ha
combinata n'antra de le sue?
Quinni che: Lui ch'è er
responsabile der Movimento
de le 5 Stelle dopo er floppe
Invece de battese er petto pe la
batosta s'è limitato a di: «Basta
giurie, a Sanremo solo il
televoto»!

Da nun credece, se vede che 'a
botta è stata forte!
Po' esse che dato che loro (er
Movimento), pe' prenne 'na
decisione se tratti de cose serie
che de cazzate se conteno
come le pecore sur webbe,
e visti li 13 tondini su
l'Instagramme de risentimento
der secondo arrivato a la
tenzone canora, Ultimo.

Ha penzato bene de 'ntervenì
e ristabbilì l'ordine.
È chiaro che ha preso lucciole
pe lanterne! Nun ha voluto
crede ar Popolo de 'a Coccia,
pe' Lui nun poteva esse che
j'avesse mannato 'n chiaro
messaggio politico, e 'nvece de
piagne pe', se ha reaggitto
pianno le parti der 'cello
canterino'.

C'avete proprio raggione Sor
Pasquì, bigna ride ... ma pe'
nun piagne!

Questi so li politici che er
Popolo Bue se merita! Er
Rappresentante! Er Vicecapo!
Vice capo de che ...?

Poi, uno se domanna, pure se
rincojonito da la botta, presa
all'elezzioni, avesse voluto
distrasse e penzà 'n momento
ar frivolo... ma co
l'immischiasse a li sonatori
che ha voluto fa?
Prenne le parti de uno che
pare avè preso coscienza dopo
'a sconfitta der regolamento
der concorso che ar Festivalle
de Sanremo ('ndo c'ha
partecipato puro l'anno
prima) c'è da anni?!?!?! Uno
che se 'ncazza perchè aritiene
come Giggetto che er televoto
da quest'anno deve esse
sovrano, che er Popolo che l'ha
votato è 'sovrano', che 'e giurie
so solo 'n ostacolo messo lì pe'
fa perde a lui...

Quello ch'è arivato seconno ha
detto: «Questo non è il festival
scelto dal popolo, ma dai
giornalisti»; «La gente – con il
televoto - è la mia vittoria».
Se vede che a le parole
«gente», «popolo» e financo
«televoto», Giggino ...
Siii, Sor Pasquì, avete bisogno
che vi spieghi perchè 'o
potemo chiamà Giginò e puro
Giggetto!

Perché è come er giochetto
“Vola Giggino... Aritorna
Giggetto”, che serviva a li
grandi pe' confonne li
regazzini, perchè puro lui
cerca de fa così cor Popolo
Pecorone.'N giorno fa o dice
'na cosa e 'n artro ne fa 'n'altra.

... S'è scajato contro li giudici e li giornalisti corpevoli d'avè cambiato 'e sorti der destino de quello che pe' mitezza o conzapevolezza s'è arinuminato URTIMO che mo, dopo sta buriana, se potrà fà chiamà SECONNO!!!!

In uno sbotto de coraggio, Gigino c'ha avuto er coraggio de difenne li valori nazzional-popolari ha declamato: «Non ha vinto quello che voleva la maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della giuria». Ne ha fatto 'no scontro classista!

Come se lui e la Nazione nun c'avessero problemi veri e più 'nportanti.

Come a di in politichese: Se er popolo de li siti dice, nun c'è giuria che tenga se chiami tribunale, stampa, Bankitalia, Consob, Bce, o Presidente de 'a Repubblica.

Ma me domanno: " 'i giurati, 'i garanti, nun so quelli che pe' esse 'mparziali devono lassà perde er 'populismo' pe' fa l'interessi der Popolo"? Se così è, Sor pasquì nun ridete forte, nun lo famo sapè a Giggino/Giggetto sinnò se sveja e fa 'n'antra cazzata.

Visto che cor 'Vola Giggino' se n'è annato 'n Francia e ha combinato 'n guaio 'nternazionale e poi cor 'Torna Giggeto' s'è rimagnato tutto dicenno che co' quelli che aveva combinato la pecionata in Gallia aveva scherzato ... Nun So Più l'Amichi Mia!

C'è da domannasse: ma a chi stamo 'n mano!?!?

Purcinella avrebbe detto

“Amm rat a pucchiacca in mano 'e creature!” ovverosia “è ghiuta a fessa mano `e creature” Avemo messo 'e cose serie 'n mano a l'incoscenti. Poracci noi!

Artro che ride... è vero che sò cazzate ... ma sò da piagne!!!

A rivedecce Sor Pasquì!

'N Abbraccio da Marforio

Vostro



IL FESTIVAL DI SANREMO TRA IL SERIO E IL FACETO

(traduzione liberamente tratta
di Giuseppe MARINI)

Perché ridete Signor Pasquino? Volete dirmi che l'altra domenica, dopo le elezioni dell'Abruzzo Luigino [Di Maio – ndT] ne ha combinata un'altra delle sue? Cioè: Lui che è il responsabile [politico – ndt] del Movimento 5 Stelle dopo il flop elettorale

Invece di riconoscere e meditare sulla sconfitta si è limitato a dire: «Basta giurie, a Sanremo solo il televoto»!

Da non crederci, si vede che la botta è stata forte!

Può essere! Visto che loro (il Movimento), per prendere una decisione, si tratti di cose serie o meno, si rimettono alla conta [sistema di calcolo dei capi di bestiame cd 'al passetto' – ndT] sul web [cd Piattaforma Rousseau scelto dalla Casaleggio e Co per le determinazioni in ambito M5S – ndT] visti i 13 tondini sull'Instagram del risentito Ultimo, secondo arrivato al concorso canoro, ha pensato bene di intervenire e ristabilire l'ordine. [Per Marforio, che è un Arguto, pur continuando nella Marforiata a descrivere una

visione superficiale dell'accaduto, vede nell'intervento di un 'rivalutato' Di Maio, un messaggio politico subliminale a quelli che in ambito al M5S – Grillo, Di Battista, ecc. – ritengono sempre possibile intervenire a correzione degli esiti di un referendum anche interno – ndT].

Comunque sembrerebbe chiaro che Gigino ha travisato i fatti! Non ha voluto credere al Popolo della Coccia [Marforio ha usato il modo di indicare gli abruzzesi che a Roma sono noti per essere forti e gentili ma anche molto testardi – ndT], per Lui il flop elettorale non poteva essere un chiaro messaggio politico e, invece di piangere per se stesso, ha reagito facendo sue le lamentazioni dell'Uccello Canterino. Da non credere!!!!

Avete proprio ragione Signor Pasquino, bisogna ridere ... ma per non piangere!

Questi sono i politici che il Popolo che si lascia aggogare docilmente si merita!

Il Rappresentante! Il Vicepremier o Vicecapo! Vicecapo di cosa ...? [domanda retorica che Marforio pone per stimolare il lettore a rispondere sostituendo la parola 'cosa' con un sinonimo utilizzato in Roma per indicare il 'pene' – ndT]

Poi, uno si domanda, pure se tramortito dalla botta, ricevuta alle elezioni abruzzesi, avesse voluto distrarsi e pensare un momento al frivolo... Ma con il confondersi ai suonatori cosa ha voluto fare?

È controproducente prendere le parti di uno che pare abbia preso conoscenza, dopo la sconfitta, del regolamento di gara che al Festival di Sanremo (dove Ultimo ha partecipato anche

PASQUINO e MARFORIO

I dialoghi del popolo romano



lo scorso anno) c'è da anni?!?!?!

Uno che s'incavola perché ritiene, come Giggetto che il televoto da quest'anno deve essere sovrano, che la volontà del Popolo che l'ha votato è 'sovrano', che le giurie so solo un mezzo per fare perdere lui...

«Questo non è il festival scelto dal popolo, ma dai giornalisti»; «La gente – con il televoto – è la mia vittoria».

Si vede che alle parole «gente», «popolo» anche «televoto», Giggino ...

Siii, Signor Pasquino, forse avete bisogno che vi spieghi perché lo possiamo chiamare anche Giggetto!

Perché il Vicepremier è utilizzato come il giochino “Vola Giggino... Aritorna Giggetto”, che serviva ai grandi per confondere i giovani, perché pure lui cerca de fa così con il Popolo Pronato, un giorno fa o dice una cosa e un altro ne fa un'altra.

... Si è scagliato contro 'i giudici e i giornalisti colpevoli d'aver cambiato le sorti del destino di quello che per mitezza o consapevolezza dei propri limiti si è rinominato ULTIMO e che ora si potrà far chiamare SECONDO!!!!

In un eccesso di coraggio, Di Maio, nel difendere i valori nazional-popolari ha declamato: «Non ha vinto colui che è stato scelto dalla maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della giuria». Facendo diventare una facezia uno scontro classista!

Come se lui e la Nazione non avessero già problemi veri e più 'importanti.

Come a dire: Se il popolo dei social sceglie, non c'è giuria che tenga si chiami essa

tribunale, stampa, Bankitalia, Consob, Bce, o Presidente della Repubblica.

Ma mi domando: “ ‘i giurati, ‘i garanti non sono quelli che per essere imparziali devono lasciar perdere il ‘populismo’ per fare gli interessi del Popolo”?

Se così è, Signor Pasquino non ridete troppo forte, non lo facciamo sapere a Giggino/ Giggetto altrimenti si sveglja e fa un'altra mattata.

Visto che con ili ‘Vola Giggino’ l nostro politico è andato in Francia e ha combinato un guaio internazionale [la Francia ha richiamato dall'Italia il proprio Ambasciatore – ndT] e poi con il ‘Torna Giggetto’ si è scusato assicurando che con quelli che aveva combinato la stupidaggine [pecionata in romanesco vuol dire Lavoro abborracciato, mal fatto - ndT] non aveva fatto sul serio ... “Non sono più miei amici!”.

C'è da domandarsi: ma a chi stiamo in mano?!?!?

Pulcinella [celebre personaggio napoletano noto per le sue battute scherzose ma veritiere – ndT] avrebbe detto “Amm rat a pucchiacca in mano 'e creature!” ovvero sia “è ghiuta a fessa mano `e creature.” Che tradotto pressappoco fa “Abbiamo messo le cose serie in mano a degli incoscenti.

Poveri noi.

Altro che ridere... È vero che sono cose poco serie ... ma sono cose che fanno accapponare la pelle!!!

Arrivederci Signor Pasquino!

Un Abbraccio da Marforio Vostro

CREDITTI FORMATIVI

adesso anche on-line su
www.FormazioneProfessionisti.eu

**MISSIONE
FORMAZIONE**

COME FAR CRESCERE
CULTURA E CONOSCENZA



Fondazione Studi
Oreste Bertucci

IT 00145 Roma RM - Via Cristoforo Colombo, 456
segreteria@fondazioneorestebertucci.it
www.FondazioneOresteBertucci.it



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Roma

00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456

Tel.: 06/89670177 r.a.

Fax: 06/86763924

Web: www.consulentidellavoro-roma.it